

Giuseppe Citterio
Salumificio S.p.A.

*Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo*

[ex D.Lgs. 231 del 2001]

P a r t e S p e c i a l e - 2 -

Ultimo aggiornamento: ottobre 2013

PARTE SPECIALE - 2 -

Reati Societari

INDICE

PARTE SPECIALE - 2 -

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. 231/2001)	4
I) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI	4
- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).....	4
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) [<i>reato abrogato dalla legge 262/2005</i>] art. 173 bis D. lgs. 58/98.....	7
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione.....	8
II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE	8
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).....	8
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.).....	9
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).....	9
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).....	10
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).....	10
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).....	11
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).....	11
III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI	13
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.).....	13
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).....	14
IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO	14
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).....	14
V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA	15
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.....	15
2. Funzione della Parte Speciale - 2 -	17
3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale	18
4. Regole generali	19
4.1 Il sistema in linea generale	19
4.2 Principi generali di comportamento	19
5. Procedure specifiche	24
6. I controlli dell'OdV	27
Glossario	28

1. Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale n. 2, si provvede, nel seguito, a fornire una breve descrizione dei reati indicati nell'art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001, raggruppabili nelle distinte tipologie sotto elencate (si ricorda che l'elenco dettagliato e completo dei Reati è inserito nel documento "*Lista dei Reati*" consegnato a tutti i Destinatari, affisso sulle bacheche e pubblicato nella rete *intranet* aziendale).

*

I) FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

In materia di false comunicazioni sociali sono previste due autonome fattispecie di reato (artt. 2621 e 2622) a seconda che il fatto cagioni o meno un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

La prima fattispecie è il reato, di natura contravvenzionale, di "false comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 cod. civ. ⁽¹⁾.

La seconda fattispecie è il delitto previsto nell'art. 2622 "false

¹ La norma mira a tutelare la fiducia riposta dai destinatari nella veridicità di bilanci e comunicazioni sociali.

comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori”(2).

Questo reato si realizza tramite una condotta che è identica in entrambe le ipotesi e consiste nell’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali obbligatorie, per legge dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero (3), ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- *la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;*
- *le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene;*

² La norma mira a tutelare il patrimonio dei soci o dei creditori.

³ Si tratta di una condotta attiva che richiede una dichiarazione resa, in osservanza di un obbligo sociale, nell’interesse della società, dei soci, dei creditori o dei terzi che siano in rapporto con la società. L’oggetto della dichiarazione deve essere un fatto relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo. Tra i fatti vanno ricomprese anche le stime che caratterizzano la maggior parte delle voci, attive e passive di bilancio che rispondono ad una pluralità di considerazioni fondate su elementi di varia natura. Le falsità devono riguardare: il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali obbligatorie per legge e rivolte ai soci o al pubblico (per quanto riguarda le comunicazioni non obbligatorie, per esempio, bilanci *infrannuali*, risposte e chiarimenti in assemblea, comunicazioni richieste dalla Consob, secondo la dottrina sono da ritenersi comprese nella fattispecie di reato indicata purché vi sia la presenza delle altre caratteristiche dell’illecito cfr. 640 c.p.).

- *la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;*
- *il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela, salvo che si tratti di società quotate.*

Le comunicazioni (false) devono avere come destinatari i soci o il pubblico: non assumono quindi rilevanza le comunicazioni destinate ad altri organi della società e quelle dirette ad un destinatario privato (4).

La falsità rilevante, secondo la giurisprudenza è, per esempio:

1. *iscrizione di beni o di operazioni inesistenti all'attivo;*
2. *iscrizione di debiti inesistenti al passivo;*
3. *iscrizione di un conto vincolato "aumento capitale sociale" in mancanza di alcun versamento;*
4. *iscrizione di operazione mai avvenuta;*
5. *iscrizione di una posta inesistente;*
6. *iscrizione di crediti inesistenti;*
7. *iscrizione di partecipazioni azionarie secondo il criterio del costo storico delle azioni anziché secondo quello dell'andamento delle quotazioni di borsa;*
8. *omessa indicazione di un pegno gravante sui beni della società.*

⁴ Non sono considerate nel reato in esame le comunicazioni o i prospetti necessari per la sollecitazione all'investimento o all'ammissione alla quotazione dei mercati regolamentati, nonché i documenti che devono essere pubblicati in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, condotte queste ultime interessate da un'altra fattispecie di reato (falso in prospetto). Il fisco non è considerato destinatario nel senso sopra precisato.

Nel caso invece il destinatario delle comunicazioni (false) sia un'autorità di pubblica vigilanza il reato sarà quello inerente l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche.

Le differenze maggiori tra le due fattispecie di reato (senza danno art. 2621 e con danno art. 2622) riguarda sostanzialmente la natura degli illeciti (l'art. 2621 è una contravvenzione), il momento consumativo (nell'art. 2622 il reato si perfeziona con l'evento di lesione del patrimonio del socio o del creditore), la procedibilità (d'ufficio nel caso previsto dall'art. 2621 cc) e le sanzioni (arresto fino ad un anno e sei mesi nell'ipotesi contravvenzionale e la reclusione da sei mesi a tre anni nell'ipotesi delittuosa ex 2622 cod. civ.).

I soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, (i dirigenti) i sindaci e i liquidatori, identificabili secondo la disciplina civilistica.

*

- **Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)** [*reato abrogato dalla legge 262/2005*] art. 173 bis Dlgs 58/98 (⁵).

*

⁵ La legge n. 262/2005 ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (Dlgs 58/1998) l'art. 173-bis. (Falso in

prospetto), in vigore dal 12 gennaio 2006. Il testo dell'art. 173bis è il seguente: "1. Chiunque, allo scopo di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. L'articolo 2623 del codice civile e' abrogato." La fattispecie citata colpisce le falsità commissive (esposizione di informazioni false) e omissive (occultamento di dati o notizie) concernenti, precisamente:

- i prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento (artt 94 ss. TUF);
- i prospetti richiesti per la quotazione nei mercati regolamentati (art 113 TUF);
- i documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto e di scambio (artt 102 ss. TUF).

Tra la legge citata e il D.Lgs. 231/2001 (cfr. art. 25ter) si sono però creati problemi di coordinamento: infatti l'art 25ter del Decreto che prevedeva la responsabilità amministrativa delle società in relazione al falso in prospetto ex art 2623 cod. civ. non è stato modificato. Pertanto, il dubbio che sorge è proprio quello di chiedersi se, dopo la citata modifica legislativa, residui la possibilità di imputare questo delitto ad una persona giuridica.

Si ritiene pertanto di non dedicarsi all'analisi di tale reato poiché il delitto in questione a decorrere dall'entrata in vigore della legge 262 non è più imputabile all'ente collettivo.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)** [Articolo abrogato dall'art. 37, comma 34, D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39].

II) TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

Tale fattispecie di reato punisce gli amministratori: la condotta punita, che deve avere quali beneficiari i soci e deve avvenire senza corrispettivo o almeno senza un corrispettivo adeguato, può consistere:

- nella restituzione (sia in modo palese che nascosto) totale o parziale dei conferimenti già eseguiti (p.e. nel caso in cui l'amministratore trasferisca al socio il bene oggetto del conferimento senza corrispettivo o quando compensa un debito del socio nei confronti della società con il credito di conferimento);
- nella liberazione dei soci dall’obbligo di esecuzione dei conferimenti ancora inadempiti.

*

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Sono puniti gli amministratori che ripartiscono, come detto, utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili (p.e. da sovrapprezzo) che non possono per legge essere distribuite (art. 2627 doc. dic.).

Il reato è di natura contravvenzionale.

Si fa presente che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

*

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

*

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

*

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

*

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

La norma mira a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale nella fase di costituzione della società o di aumento del capitale sociale.

*

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁶

⁶ Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di

Il reato ha natura necessariamente plurisoggettiva, secondo lo schema classico della corruzione ma i soggetti privati interessati dalla norma sono solo coloro che operano nell'ambito societario.

Dal punto di vista della parte corrotta, soggetti attivi del reato possono essere: gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori o chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di tali soggetti.

Ai fini della configurazione del reato è, quindi, richiesto da parte del soggetto intraneo alla società (il corrotto), l'effettivo compimento o l'effettiva omissione di un atto in violazione dei doveri inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, per effetto dell'illecita dazione o promessa di utilità.

Con la propria condotta il corrotto deve, inoltre, arrecare un danno alla propria società.

Analogamente a quanto previsto per l'abrogato reato di infedeltà a seguito di dazione (da cui l'attuale norma deriva), il bene giuridico tutelato è rappresentato dal patrimonio sociale.

Da evidenziare, quindi, che il d.lvo 231/2001 (e le relative sanzioni) trovano applicazione esclusivamente nei confronti della società del corruttore.

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Il reato è procedibile a querela di parte, salvo che dalla commissione del reato derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

III) TUTELA PENALE DEL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI SOCIALI

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Sono puniti gli amministratori che impediscono od ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite dalla legge ai soci, ad altri organi sociali o alla società di revisione, per esempio occultando documenti o con altri artifici, se da tale condotta deriva un danno patrimoniale ai soci.

La condotta è punibile solo quando è attiva: p.e. in caso di distruzione di documenti o occultamento libri e presuppone una richiesta del socio o dell'organo sociale. Non rientrano in questo reato le condotte degli amministratori che impediscono, per esempio, al socio di consultare il libro dei soci e quello delle adunanze e delle deliberazioni assembleari poiché tali fatti hanno un rilievo puramente civile.

*

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

*

IV) TUTELA PENALE DEL MERCATO**- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

L'art. 2637 c.c. statuisce:

“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti

finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Il fine della norma è quello di tutelare l'economia pubblica e il regolare funzionamento del mercato: è pertanto punito chiunque diffonde notizie false (con tale espressione si intendono le comunicazioni riservate e quelle destinate ad una sola persona; la notizia deve essere falsa, non è richiesto che sia esagerata o tendenziosa) o pone in essere operazioni simulate (per esempio quando venga manifestata un'apparenza diversa da quello che i soggetti hanno effettivamente realizzato), idonee a provocare le alterazioni del prezzo degli strumenti finanziari (si intendono sia le azioni delle società in cui operano i soggetti qualificati sia tutti gli altri titoli quotati sui pubblici mercati e che fanno parte del patrimonio dell'ente).

*

V) TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

-Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di

ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle relative comunicazioni, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza:

- espongono fatti materiali non rispondenti al vero;
- occultano fatti che avrebbero dovuto comunicare.

*

2. Funzione della Parte Speciale - 2 -

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, Destinatari e Organi Sociali di Citterio, nonché dai suoi Consulenti e *Partner* come già definiti nella Parte Generale, eventualmente coinvolti nei Processi Sensibili.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a. dettagliare le procedure che i Dipendenti, Destinatari, gli Organi Sociali e i Consulenti/*Partner* di Citterio Italia sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

*

3. Processi Sensibili nell'ambito di questa parte speciale

I principali Processi Sensibili sono elencati nell'Allegato 1 della Parte Generale.

*

4. Regole generali

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi 4.2 e 4.3, gli Organi Sociali di Citterio Italia (e i Dipendenti, Destinatari e Consulenti/*Partner* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in generale conoscere e rispettare le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile e finanziario della Società.

4.2 Principi generali di comportamento

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Citterio Italia (e dei Dipendenti, Destinatari e Consulenti/*Partner* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
2. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate;
3. tenere rapporti improntati a principi di correttezza, responsabilità e trasparenza con gli istituti di credito.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e/o delle sue controllate;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e/o delle sue controllate;

c) tenere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione o che comunque la ostacolino;

d) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui sia soggetta eventualmente l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;

e) esporre nelle predette comunicazioni di cui al precedente punto d) fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;

f) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);

g) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

h) restituire conferimenti ai soci o esentare i soci dall'effettuarli, al di fuori dei casi specificatamente previsti dalla legge;

i) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;

j) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;

k) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;

l) ripartire i beni sociali tra i soci - in fase di liquidazione - prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;

m) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante

l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;

n) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti, finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

o) omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità.

p) elargire (o promettere) denaro (o utilità suscettibili di quantificazione economica) a fornitori, clienti, sponsor, distributori, affinché agiscano in violazione dei rispettivi doveri di fedeltà aziendale, facendo ottenere vantaggi a Giuseppe Citterio S.p.a..

*

5. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 4, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli processi sensibili:

1. *Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio)*

I suddetti documenti devono essere redatti in base ai principi in essere che, si ricorda:

- determinano con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- prevedono la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- prevedono criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio e la trasmissione degli stessi da parte delle società rientranti nel perimetro di consolidamento.

Ad integrazione di quanto sopra, si dispone la predisposizione di un programma di formazione di base rivolto a tutti i responsabili delle

funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia l'effettuazione di corsi di aggiornamento periodici.

2. Rapporti con la società di revisione

E' vietato affidare alla società che svolge la revisione del bilancio (e alle società o entità professionali facenti parte del medesimo *network*) le seguenti attività:

- tenuta della contabilità e degli altri registri contabili e redazione dei bilanci;
- implementazione e configurazione dei sistemi informativi contabili e finanziari;
- servizi di valutazione, pareri di congruità o stime per i conferimenti in natura;
- *outsourcing* delle funzioni di *internal audit*;
- gestione delle risorse umane;
- servizi legali,

Alla società incaricata della revisione dei bilanci, non può essere offerto qualsiasi altro servizio se non espressamente approvato dal CdA di intesa con l'OdV.

3. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere

A fianco delle regole di *corporate governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione del personale rilevante sulle regole di *corporate governance* e sui reati societari;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, Consiglio di Amministrazione e OdV per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *corporate governance*;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

*

6. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività sociali potenzialmente a rischio di reati societari diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere.

A tal fine, all'OdV viene garantito - nel rispetto della normativa vigente, per esempio in tema di *privacy* - libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

*

Glossario

Bilancio d'esercizio	Si intende uno strumento di informazione con taglio economico, patrimoniale e finanziario relativo ad un'impresa e finalizzato a fornire con periodicità informazioni e notizie sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale, nonché altre informazioni supplementari, secondo valutazioni condotte sulla base di idonei principi contabili.
Comunicazioni sociali obbligatorie	Si tratta delle comunicazioni previste dalla legge: il bilancio (nelle sue componenti di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), il bilancio consolidato, relazioni (cioè tutti i rapporti scritti o orali a mezzo dei quali gli organi societari rendono conto dell'attività svolta),
Concorso nel reato	Partecipazione di più persone nella commissione di uno stesso reato. In base al codice penale, qualora due o più persone concorrano nella commissione di un reato, ciascuna di esse soggiace alla pena stabilita per esso.
Condotta	E' il comportamento assunto dal colpevole nel commettere un reato; rappresenta quindi uno degli elementi oggettivi del reato. La condotta può consistere in un'azione o in una omissione. La condotta si dice attiva quando l'agente assume un comportamento positivo, cioè compie un'azione, per commettere il reato: ad es. A spara a B e lo uccide (omicidio). La condotta è omissiva quando l'agente, per commettere un reato, omette di compiere un dato

	atto: ad es. un automobilista omette di fermarsi a soccorrere una persona che giace inanimata sul ciglio della strada (omissione di soccorso).
Contravvenzione	E' il tipo di reato meno grave punito con l'arresto o con l'ammenda. Nelle contravvenzioni non è ammissibile il tentativo e quindi non è configurabile una tentata contravvenzione. Le contravvenzioni sono punite, oltre che per dolo, anche per colpa (cioè quando siano commesse per negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). Solo alle contravvenzioni (e non ai delitti) è applicabile una particolare causa di estinzione del reato, detta oblazione.
Delitto	Reato punito con la multa e con la reclusione.
Estinzione del reato	Sono degli avvenimenti che estinguono il reato e le sue conseguenze penali. Sono cause di estinzione del reato: la morte del reo prima della condanna; l' amnistia; la remissione della querela; la prescrizione del reato; l' oblazione (per le contravvenzioni); la sospensione condizionale della pena; il perdono giudiziale (per i minori di 18 anni).
Estinzione della pena	Sono avvenimenti che estinguono la pena. Pertanto tali cause, a differenza delle cause di estinzione del reato, non fanno venire meno il reato nella sua interezza, ma si limitano a estinguere la pena, lasciando in vita tutti gli altri effetti prodotti dal reato (ad es. la condanna inflitta continua a produrre i suoi effetti ai fini della dichiarazione di abitudine o

professionalità, nel reato, della dichiarazione di recidiva, della sospensione condizionale della pena).

Sono cause di estinzione della pena la morte del reo dopo la condanna; la prescrizione del reato e della pena; l'indulto e la grazia.